

OGGETTO: art. 32 comma 12 del CCRL 2018 - richiesta certificazione in merito alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019

Con la presente si trasmette la relazione tecnico finanziaria illustrativa delle modalità di costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019 ai fini della relativa certificazione da parte dell'organo di revisione dei conti così come previsto dall'art. 32, comma 12 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016-2018 – sottoscritto il 15/10/2018.

Relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei Fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova modalità prevista dall'art. 32 del CCRL 2018.

Si allegano i seguenti prospetti redatti sulla base dei fac simili predisposti dalla Regione:

- prospetto SCHEDA 1 di costituzione del fondo anno 2019 con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 24.250,59= di cui € 15.250,59= di risorse stabili ed € 9.000,00 di risorse variabili;
- prospetto SCHEDA 2 di trasferimento di personale, nel quale non sono stati inseriti dati poiché nell'ente non ci sono tali casistiche;
- prospetto SCHEDA 3 di costituzione indennità a bilancio, dal quale si evince che l'importo stanziato nell'anno 2016 per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell'art. 32 del CCRL 2018, gravanti in tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017, è pari ad € 3.325,00=;
- prospetto SCHEDA 4 di confronto, per la verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono maggiori di € 10.521,32= rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016;
- prospetto SCHEDA 5 di verifica del rispetto della spesa di personale anno 2019 rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 32 comma 1

Le risorse stabili sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo, diverso in relazione alla categoria di appartenenza, indicato al comma 1 dell'art. 32. Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica con nota prot. 8933 del 13/11/2018 avente ad oggetto Linee guida CCRL 15.10.2018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto, l'importo annuo viene attribuito per intero indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 14.647,00=.

Situazione al 31/12/2016 N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	Totale
	A	917,00	0,00
2	B	1.016,00	2.032,00
3	C	1.177,00	3.531,00
4	D	2.271,00	9.084,00
	PLS	1.012,00	0,00
	PLA	1.124,00	0,00
	PLB	1.944,00	0,00
	PLC	2.235,00	0,00
Totale 9			14.647,00

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera d)

Le risorse stabili sono incrementate annualmente dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2019 devono pertanto essere considerate le cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Le risorse stabili sono state incrementate a titolo di Retribuzione individuale di anzianità (RIA) e voci ad personam per complessivi euro 603,59= poiché nel corso dell'esercizio 2018 è stata registrata una cessazione dal servizio.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 8

Gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, l'incremento in oggetto deve essere disposto solo qualora vi sia un effettivo incremento stabile nell'organico alla data del 1° gennaio 2018.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse stabili per l'importo totale di € 15.250,59= sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE STABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 - art. 32 comma 1	14.647,00
Incrementi art. 32 comma 3 lettera d) RIA – maturato economico etc personale cessato nel 2018	603,59
Incrementi art. 32 comma 8 – incremento stabile dotazione organica al 01/01/2018	0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	0,00
TOTALE RISORSE STABILI	15.250,59

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI**Art. 32 comma 1**

Le risorse variabili, al pari di quelle stabili, sono quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2016, moltiplicando l'importo annuo di € 1.000,00 per ogni addetto. Valgono le stesse considerazioni operate in merito alla quantificazione dell'importo per intero, indipendentemente dal regime orario (part time o full time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere al 31/12/2016.

L'importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel seguente prospetto, ammonta a totali € 9.000,00.

Situazione al 31/12/2016 N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse VARIABILI	Totale
0	A	1.000,00	0,00
2	B	1.000,00	2.000,00
3	C	1.000,00	3.000,00
4	D	1.000,00	4.000,00
0	PLS	1.000,00	0,00
0	PLA	1.000,00	0,00
0	PLB	1.000,00	0,00
0	PLC	1.000,00	0,00
Totale 9			9.000,00

Le risorse variabili come sopra calcolate sono annualmente incrementate da:

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)

risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)

economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificate economie sul Fondo anno 2018.

Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)

per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell'art. 32 (€ 1.000,00), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno 6 mesi.

Come precisato dalla Direzione centrale funzione pubblica nella già sopra citata nota prot. 8933 del 13/11/2018, per applicare l'incremento in oggetto va considerato il personale a tempo determinato titolare di un contratto di durata superiore a sei mesi in servizio al 1° gennaio dell'annualità cui si riferisce il fondo.

Non viene operato alcun incremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una quota di risorse stabili e variabili in relazione alle unità di personale trasferito.

Non viene operato alcun incremento/decremento non essendosi verificati i presupposti previsti.

Riassumendo, le risorse variabili per l'importo totale di € 9.000,00 sono determinate come da seguente prospetto:

RISORSE VARIABILI	
Personale in servizio al 31/12/2016 art. 32 comma 1	€ 9.000,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera a)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera b)	€ 0,00
Incrementi di cui all'art. 32 comma 3 lettera c)	€ 0,00
Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32 comma 9 e 10	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 9.000,00

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA' EX ART. 32 COMMA 6

Art. 32 comma 6 e 7

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio.

L'importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell'anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%.

Ai sensi dell'art. 33 del CCRL 2018 l'ente deve provvedere a determinare annualmente anche l'importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto.

Come analiticamente riportato nell'allegato prospetto SCHEDA 3, l'importo stanziato nel 2016 per dette indennità ammonta complessivamente ad € 3.325,00= anch'esso soggetto all'incremento/decremento previsto dall'art. 32 commi 9 e 10 in relazione al trasferimento di personale in attuazione dell'art. 31 del D. Lgs. 165/2001.

L'importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l'anno 2019 è pari a € 3.325,00=.

Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell'importo massimo del 25% in ottemperanza alla raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell'ipotesi di accordo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. FVG/47/2018/CCR, nella quale viene precisato che detto incremento "appare difficilmente ipotizzabile, al di fuori di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio".

RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO

Anche le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere da 01/01/2018 sono imputate a carico del bilancio.

Il nuovo contratto non modifica l'importo che resta vincolato all'attuale limite dettato dall'art. 17 del CCRL 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie risorse finanziarie non superiori a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 1998.

Riassumendo:

Fondo destinato al pagamento delle prestazioni straordinarie nell'anno 1998	2.003,58
Riduzione ex art. 18 del CCRL 2006	0,00

Riduzione per trasferimento risorse ex art. 56 del CCRL 2006	166,30
RISORSE RESIDUE	1.837,28

**VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL'ART. 23
COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

L'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In considerazione dell'incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di calcolo del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e dell'imputazione a carico del bilancio delle voci di salario accessorio precedentemente gravanti sul fondo, è stata introdotta la disposizione di cui all'art. 32, comma 1 del CCRL 2018: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017".

Si legge infatti nella Relazione illustrativa all'ipotesi di contratto allegata alla delibera della Giunta Regionale n. 1710 del 14 settembre 2018 ed inviata alla Corte dei Conti per la certificazione che: "La norma contenuta nell'art. 12 comma 6 della legge regionale 37/2017 permette alle Amministrazioni del Comparto unico di superare i limiti attualmente vigenti in materia di trattamento accessorio del personale (articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017). Si tratta pertanto di una autorizzazione a corrispondere trattamento accessorio oltre i limiti di legge citati utilizzando il parametro dei risparmi strutturali conseguiti dal sistema integrato a seguito del superamento delle Province."

Ed inoltre: "Al fine, tuttavia, di garantire un presidio forte e incontrovertibile al controllo della relativa spesa, il legislatore regionale ha accompagnato tale nuova modalità di costituzione, implementazione ed utilizzo delle risorse, con la previsione normativa contenuta nell'ultimo DDL 254 approvato dal Consiglio regionale approvato nella seduta 15 marzo us. dell'Organo di revisione di Comparto, con compiti di verifica e controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo. Ciò al fine di attestare la coerenza, efficienza ed efficacia della concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da parte del sistema integrato, dei limiti e condizioni poste dalla normativa vigente in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa di personale. Tale Organo ha, inoltre, il compito di redigere annualmente un documento di sintesi segnalando altresì alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità riscontrate."

Al fine della verifica del rispetto del limite di spesa in oggetto, la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, con nota prot. 8933 del 13 novembre 2018 nella quale vengono dettate le Linee guida per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa, ha chiesto agli enti del Comparto la trasmissione dei dati di costituzione del Fondo e delle risorse stanziati nel 2016 per il pagamento delle voci indicate all'art. 32 comma 6 del CCRL, disponendo altresì di "non avviare la contrattazione decentrata fino a quando l'ufficio unico non avrà concluso le verifiche di cui sopra".

Con successiva nota prot. 9798 del 21 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti Linee guida, da indirizzo agli enti di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo con le regole previste dall'art. 32 del CCRL 2018, dando la possibilità di avviare la contrattazione decentrata ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per l'anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato.

In aggiunta, la Regione dispone che, qualora l'importo del Fondo dell'anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per l'anno 2016, la differenza venga recuperata mediante riduzione della parte variabile del Fondo stesso. Con successiva nota prot. 103836 del 29 novembre 2018 la Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione precisa che "la decurtazione del fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite predetto".

In data 23 novembre è pervenuta una nota indirizzata ai legali rappresentanti di tutti gli enti del Comparto unico, a firma di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL 2018, con la quale, in completo disaccordo con quanto indicato dalla Regione, viene data formale "diffida" agli enti dal "ritardare l'avvio della contrattazione decentrata o di prevederla entro limiti NON previsti dal vigente CCRL".

Ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa a livello di ente si veda il prospetto allegato SCHEDA 4 "Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017" dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato dal CCRL 2018, sono maggiori rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell'anno 2016.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI

VOCE	IMPORTO
TOTALE FONDO ANNO 2016	24.362,75
TOTALE FONDO ANNO 2019	34.884,07
Maggiore spesa anno 2019 rispetto al 2016	10.521,32

La maggior spesa del fondo salario accessorio – esercizio 2019, rispetto al fondo dell'esercizio 2016, calcolata in euro 10.521,32= è stata portata in diminuzione del fondo – esercizio 2019, riducendo di euro 9.000,00= le risorse variabili e di euro 1. 521,32= le risorse stabili.

Di conseguenza il fondo salario accessorio – esercizio 2019 sarà pari ad euro 13.729,27=.

VERIFICA DEL RISPETTO DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

Non essendoci un incremento della spesa derivante dalla nuova modalità di costituzione del Fondo, la somma è neutra al fine del contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 19, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.

Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nonché dell'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 33/2015, la spesa di personale anno 2019 deve rientrare nei limiti del valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013, comprensiva di quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del D. Lgs. 267/2000;

L'ufficio ha pertanto proceduto a quantificare la spesa di personale anno 2019, aggiornata con le spese derivanti dalla nuova modalità di costituzione del fondo, rilevando, come analiticamente dimostrato nell'allegato prospetto SCHEDA 5, che la stessa non supera il valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2013 la quale è pari ad € 492.430, così come certificato nel modello 5 bis relativo al pareggio di bilancio anno 2017.

DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE

Si da atto che le spese risultano pertanto stanziare e trovano copertura nel bilancio 2019-2021.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti ed in attesa di ricevere il parere di codesto rispettabile Organo di Revisione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

San Vito al Torre, 10.12.2019

F.TO LOREDANA TESSARO